

Convenzione per l'affidamento del servizio di alienazione dei beni mobili oggetto di confisca definitiva a seguito di violazioni della normativa doganale ai sensi degli artt. 275 e ss del DPR n. 43/1973.

TRA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria (di seguito denominata Agenzia) con sede in Firenze, via G.B. Foggini n. 18, C.A.P. 50142, P. IVA n. 06409601009, nella persona del dott. Giuseppe Napoleoni, nato a Latina (LT) il 25/04/1954, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria;

E

L'Istituto Vendite Giudiziarie per il Distretto della Corte d'Appello di Firenze (di seguito denominato I.V.G.), con sede legale in Firenze, via Borgo Albizi n. 26, iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al numero di REA 455869, nella persona del Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] che interviene e agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è il servizio relativo all'alienazione dei beni mobili oggetto di confisca definitiva, a seguito di violazioni della normativa doganale ai sensi degli artt. 275 e ss del DPR n. 43/1973 nell'ambito territoriale delle regioni Toscana ed Umbria.

Art. 2

Modalità operative

L'Agenzia trasmetterà all'I.V.G. (all'indirizzo info@isveg.it) incarico formale per il ritiro e la vendita dei beni, trasmettendone contestualmente copia anche agli **eventuali** custodi.

La nota d'incarico dovrà riportare i seguenti dati:

- Stato del bene;
- Quantità e qualità (nomenclatura combinata);
- stima economica in relazione all'usura ed al prezzo di mercato.

Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Istituto garantirà la reperibilità telefonica di un referente [REDACTED] Tel: 055/2340830/1 Interno 1 amministrazione, nei giorni lavorativi dalle

8.30 alle 17.30, avendo cura di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito o guasti al sistema ricevente.

Art.3

Obblighi dell' I.V.G.

L' I.V.G. entro un termine massimo i 30 giorni dal ricevimento dell'incarico da parte dell'Agenzia, si impegna a ritirare ed esperire la vendita dei beni individuati.

Nello svolgimento dell'incarico l'Istituto si impegna, pertanto, ad osservare la massima riservatezza nei confronti dei soggetti estranei alla procedura in ordine ad ogni dato o informazione di cui dovesse venire a conoscenza, adottando misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Tali dati o informazioni non potranno essere utilizzati per fini diversi da quelli strettamente attinenti all'incarico in oggetto.

Art. 4

Modalità di vendita

L'attività estimale è a cura del personale dell'Agenzia che provvederà ad espletarla secondo metodologie e procedure interne, salvo necessità di perizia da parte dell'IVG che verrà preventivamente concordata tra le parti: il valore del bene e la fiscalità (dazio ed IVA) saranno specificati nel conferimento del relativo incarico. L'Istituto porrà i beni in vendita secondo procedure competitive, l'asta sarà espletata con modalità telematica asincrona mista

Qualora il bene non fosse aggiudicato al primo incanto, l'Istituto procederà ad altri esperimenti di vendita riducendo progressivamente il prezzo di base di gara per ogni successivo incanto, lasciando invariata la liquidazione dei diritti dovuti.

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà corrispondere i diritti d'asta nella misura del 10% sul prezzo di aggiudicazione (oltre all'IVA sui diritti d'asta) spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie e l'imposta di registrazione del contratto dovuta in base alle leggi vigenti. Dovrà, inoltre, provvedere, a proprie spese, al ritiro delle merci dal luogo in cui si trovano custodite, alle formalità doganali e al versamento dei diritti di confine (dazi ed IVA)

Art.5

Modalità di pagamento all'Agenzia

L'I.V.G. è delegata ad incassare le somme corrispondenti alle vendite effettuate comprensive dei diritti (dazio e IVA) calcolati sul valore inizialmente stimato, entro **30 giorni** dalla data dell'avvenuta alienazione: l'Istituto provvede a trasferire all'Agenzia l'importo dell'aggiudicazione, al netto dei compensi di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Compensi spettanti all'I.V.G.

I compensi che l'I.V.G. percepirà in relazione all'attività svolta saranno calcolati, nella misura del 10% più IVA.

Art. 7

Responsabilità dell'I.V.G.

L'I.V.G. dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità, facendo salva l' Agenzia in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

Art. 8

Subappalto

È fatto divieto all'I.V.G. di subappaltare o cedere, in tutto o in parte, i servizi affidati con la presente Convenzione.

Art. 9

Durata

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa volontà delle parti, che dovrà essere comunicata, in forma scritta, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di riferimento.

In caso di mancato rinnovo l'estinzione della presente Convenzione non esclude il riconoscimento delle prestazioni già effettuate e gli obblighi da essi derivanti. Resta altresì ferma la facoltà dell'Agenzia di avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.10

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

La presente Convenzione potrà essere risolta dall'Agenzia, mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle prescrizioni stabilite all'art. 3;
- mancato pagamento nei termini previsti, per più di una volta, ai sensi dell' art. 5;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 8.

Art. 11

Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9, in caso di inadempienze gravi o ripetute, resta ferma la facoltà per l'Agenzia di costituire in mora l'I.V.G. a mezzo di raccomandata A/R, concedendo un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, per porre rimedio al contestato inadempimento e con l'espressa avvertenza che, in caso di perdurante inadempienza e mancata rimozione degli effetti pregiudizievoli di essa, la presente Convenzione dovrà intendersi risolta, procedendo nei confronti dell'I.V.G. per il risarcimento del danno.

Si fa riserva di porre termine agli effetti della presente Convenzione qualora, durante la sua vigenza, intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari ovvero nuove istruzioni operative da parte della Direzione Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. In ogni caso l'Agenzia si riserva il diritto di recesso da esercitarsi con un preavviso di giorni 15, senza che l'I.V.G. possa rivendicare alcun indennizzo, in tutti i casi in cui la stessa riterrà non opportuno proseguire il rapporto. Dalla comunicazione di recesso non verranno inoltrate all'I.V.G. le note di

incarico di cui all'Art. 5. Resterà comunque l'obbligo per l'I.V.G. di completare l'alienazione dei beni già affidati fino alla data del recesso.

Art. 12

Controversie

Le parti convengono di demandare qualsiasi eventuale controversia derivante dall'esecuzione e dall'interpretazione della presente convenzione al Foro di Firenze.

Art. 13

Rinvio normativa

Per quanto non previsto espressamente nella presente Convenzione si fa rinvio alle norme di carattere generale vigenti in materia.

Il presente atto, composto da n. 13 articoli, viene redatto in duplice originale, uno per l'I.V.G e l'altro per la Direzione Interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria.

Letto, confermato e sottoscritto in Firenze, il 7 settembre 2018

Il Direttore Interregionale per la per la Toscana,
la Sardegna e l'Umbria
Giuseppe Napoleoni

Firmato digitalmente

Il Direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie



Firmato digitalmente